

Il Direttore Generale

IL TRIBUNALE DI LECCE ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE PROPOSTA DALL'IACP DI LECCE, OGGI ARCA SUD SALENTO, E REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AUTOGESTIONE PER QUOTE DI SERVIZI DOVUTE DAGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI.

IL BILANCIO APPROVATO DAGLI INQUILINI NON COSTITUISCE PROVA DI CREDITO NEI CONFRONTI DELL'ENTE PROPRIETARIO DEGLI ALLOGGI POPOLARI.

Il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 3954 del 21 luglio 2015 accoglie l'opposizione proposta dall'IACP di Lecce e revoca il decreto ingiuntivo già concesso all'Autogestione Ferrari da Casarano.

I bilanci delle autogestioni non costituiscono prova del credito nei confronti dell'Ente proprietario degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in quanto vengono approvati dai soli assegnatari e, dunque, " non sono opponibili all'Ente gestore del patrimonio pubblico".

Nel 2014 il Responsabile dell'autogestione Ferrari di Casarano aveva chiesto ed ottenuto, in base al bilancio consuntivo, dal Tribunale di Lecce e nei confronti dell'IACP il D.I. n. 702/2014 per € 15.897,94, oltre interessi e spese, per servizi comuni agli inquilini (acqua, luce, manutenzione ascensore, manutenzione autoclave, ecc.). L'IACP di Lecce si era opposto sostenendo che il bilancio approvato dagli assegnatari obbliga coloro i quali hanno preso parte alla decisione e non poteva essere considerato idoneo a costituire la prova di un credito nei confronti di un soggetto terzo, tale da legittimare l'emissione di un Decreto Ingiuntivo, peraltro provvisoriamente esecutivo. Vero è che la legge non attribuisce diritto di voto in assemblea all'IACP proprietario che non partecipa alla vita dell'autogestione, ove le decisioni vengono assunte esclusivamente dagli assegnatari-condomini e riguardano le spese relative ai loro consumi, che non possono ricadere automaticamente sulle casse dell'Ente Pubblico e , dunque, sulla collettività, sottraendo risorse economiche necessarie per l'effettiva dell'inquilinato in regola con i pagamenti.

Il Tribunale chiamato a decidere nel merito la controversia, dopo aver sospeso la provvisoria esecuzione, acquisiti tutti i documenti probatori, ha accolto la tesi dell'Ente Pubblico proprietario degli stabili popolari, rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna, sancendo un principio fondamentale, ossia "l'inidoneità del solo bilancio consuntivo, posto a fondamento della domanda monitoria", a costituire obbligazioni nei confronti di un soggetto terzo IACP.

Il Direttore GeneraleF.to Avv. Sandra Zappatore